

ERRATA CORRIGE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 gennaio 2021, n. 3

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Per mero errore di pubblicazione è stato indicato, quale firmatario del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 gennaio 2021, n. 3, pubblicato in data 9 gennaio 2012 sul 5° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 1, il Presidente Alberto Cirio anziché il Vicepresidente Fabio Carosso. Si ripubblica qui di seguito il summenzionato decreto in modo corretto.

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita *“Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *«Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”* che

proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 1, e 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI, inoltre:

- la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria ”;
- la deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 364-6854, di approvazione del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA) ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43;
- il “Nuovo accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, sottoscritto in data 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell'Ambiente e in particolare la previsione inerente l'introduzione, a partire dal 1° ottobre 2020, di ulteriori limitazioni alla circolazione per alcune categorie di veicoli;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 22 - 5139 del 5 giugno 2017, n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, n. 57-7628 del 28 settembre 2018, n. 8-199 del 9 agosto 2019 volte a definire ed omogenizzare le misure strutturali e temporanee concernenti, in particolare, il blocco del traffico per determinate categorie di veicoli, le rispettive deroghe e l'elenco dei comuni interessati (elenco modificato di anno in anno in base al superamento dei limiti di concentrazione negli ultimi cinque anni);

RICHIAMATA la deliberazione n. 14-1996 del 25 settembre 2020, che, dando atto della perdurante situazione emergenziale dovuta alla diffusione della pandemia da COVID-19 che ha determinato importanti impatti sanitari e socio-economici a livello regionale, nazionale e internazionale, ha valutato la necessità di prevedere nuove disposizioni sulla circolazione dei veicoli più inquinanti attraverso una modulazione della mobilità dei cittadini diretta a ridurre il più possibile i rischi derivanti da forme di aggregazione, disponendo la decorrenza del 1 gennaio 2021 per l'applicazione in particolare della misura strutturale concernente la limitazione dei veicoli Euro 4 diesel;

DATO ATTO del permanere della situazione emergenziale dovuta alla diffusione della pandemia da COVID-19 e dei connessi impatti sanitari e socio-economici che hanno determinato le disposizioni sulle limitazioni della circolazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 14-1996 del 25 settembre 2020 recante "Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo e dell'elenco dei comuni interessati, di cui alla d.g.r. 9 agosto 2019, n. 8-199, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2020/2021", e considerati gli effetti di natura sanitaria che potrebbero derivare dall'applicazione delle nuove limitazioni in relazione ai divieti di spostamento individuale secondo diverse articolazioni e alle disposizioni che individuano la capacità massima di trasporto dei mezzi pubblici per garantire gli obiettivi sanitari di distanziamento interpersonale;

CONSIDERATO che le limitazioni agli spostamenti individuali disposte a livello nazionale per contrastare la diffusione della pandemia determinano complessivamente una riduzione della circolazione dei veicoli;

DATO ATTO, altresì, che in un incontro tenutosi lo scorso 4 gennaio 2021, i Presidenti delle quattro Regioni del Bacino Padano (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte) hanno condiviso la necessità di riprogrammare l'avvio delle limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel (previsto per il 1 gennaio dalla DGR n. 14-1996 del 25 settembre 2020) in relazione all'evoluzione delle disposizioni del Governo per contrastare la diffusione del coronavirus, in particolare prevedendo l'avvio delle stesse misure limitative dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale così come dichiarato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 31 gennaio 2020 e prorogato, ad oggi, fino al 31 gennaio 2021, fatti salvi ulteriori provvedimenti di proroga che saranno eventualmente adottati;

DATO ATTO che le medesime Regioni hanno rappresentato al Ministro dell'Ambiente e a quello della Salute quanto tra le stesse concordato nel citato incontro del 4 gennaio 2021 circa il rinvio dell'attuazione della misura di limitazione alla circolazione dei veicoli euro 4 diesel (nota del Presidente Bonaccini Prot. 05/01/2021.0004644.U);

VISTA la risposta del Ministro dell'Ambiente che ha condiviso l'opportunità di rinviare l'entrata in vigore della limitazione della circolazione dei veicoli euro 4 diesel (m_amte.UDCM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000237.07-01-2021);

RICHIAMATE le misure di distanziamento sociale e di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da COVID-19 previste dalle normative nazionali e regionali vigenti, ed in particolare quanto disposto a seguito della classificazione settimanale legata all'andamento epidemiologico e alla pressione sul Servizio Sanitario Regionale, con inasprimento delle regole precauzionali, che prevedono comunque sempre che le persone mantengano la distanza di almeno un metro in tutti gli ambiti e gli spazi di socialità;

DATO ATTO che, in attuazione degli indicati obiettivi sanitari di distanziamento sociale, le misure previste per il settore del trasporto pubblico regionale e locale prevedono, fra l'altro, riduzioni del coefficiente massimo di riempimento dei mezzi e altre misure volte a regolare i c.d. "picchi" di utilizzo del trasporto pubblico collettivo;

RITENUTO che per prevenire e contenere l'infezione da COVID-19 deve essere considerata l'esigenza di non limitare le opportunità di mobilità individuale in questa fase di persistenza di alto rischio di diffusione del contagio e occorre, pertanto, modulare la mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti da forme di aggregazione, anche prevedendo ulteriori disposizioni concernenti la circolazione dei veicoli più inquinanti, a tutela della salute pubblica sul territorio regionale;

CONSIDERATO inoltre il parere del 9 gennaio 2021 del Responsabile del Settore regionale di Prevenzione e Veterinaria e del Responsabile del Settore regionale Emergenza Covid 19, in cui si evidenzia che:

- *l'entrata in vigore dello stop dei veicoli a motore ad elevata capacità di inquinamento ambientale, sebbene necessaria in senso generale, in questo periodo di elevata circolazione virale connessa alla pandemia Covid 19 pone altre problematiche di interesse igienico-sanitario;*
- *in particolare in questi giorni si assiste alla ripresa delle lezioni scolastiche anche in presenza e ciò determina la necessità di circolazione, preferibilmente con mezzi privati, anche al fine di evitare possibili ulteriori fonti di contagio che già sono possibili nel momento di incontro degli studenti;*

RILEVATO che il parere sopracitato indica che *alla luce delle condizioni emergenziali riconducibili alla pandemia ancora in atto, si rende particolarmente utile limitare l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale, al fine di garantire prioritariamente un adeguato distanziamento sociale.*

PRESO ATTO della lettera del 4 gennaio, Prot. N. 9, inviata dalla Sindaca della Città di Torino in cui si afferma che *"alla luce della grave emergenza sanitaria legata al Covid19, e vista la necessità di favorire il distanziamento interpersonale, con l'obiettivo di ridurre quanto più possibile il rischio contagio, siamo a chiederle di valutare di intervenire al fine di poter derogare alle misure emergenziali nella Città di Torino previste dal Protocollo Padano";*

DATO ATTO che le presenti misure conseguono all'Emergenza COVID-19 e che sono in corso di elaborazione misure straordinarie per la tutela della qualità dell'aria da adottare nel più breve tempo possibile da parte della Giunta Regionale al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 (causa C-644/18);

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinea le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

INFORMATE preventivamente le Prefetture piemontesi tramite la Prefettura di Torino;

INFORMATE le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, ALI E UPI;

INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

ORDINA

1. che a tutela della salute pubblica e al fine di ridurre il più possibile i rischi di infezione da COVID-19 derivanti da forme di aggregazione, la misura strutturale di limitazione delle emissioni dei veicoli Euro 4 Diesel, di cui al punto 1.2 dell'allegato 1 alla D.G.R. 14-1996 del 25 settembre 2020, sia applicata sul territorio regionale, alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, attualmente prorogato fino al 31 gennaio 2021, per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (tra cui l'accompagnamento dei figli presso le istituzioni scolastiche) o d'urgenza ovvero per motivi di salute o per consentire il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;
2. che la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato e che tale onere potrà essere assolto producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
3. che il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il presente decreto ha efficacia dal 11 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021.

INFORMA

il Ministro della Salute e il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

*p. On. Alberto Cirio
Il Vicepresidente
Fabio Carosso*